

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (in seguito, per brevità, Codice del Terzo Settore) con sede in Bologna via Marconi n. 69, l'associazione denominata "ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA EMILIA-ROMAGNA" ETS in sigla "IRES EMILIA-ROMAGNA ETS".

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II

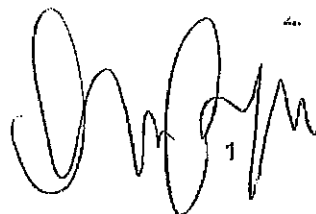
SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante l'attività di ricerca e culturale e attraverso la promozione di ogni altra attività tendente all'approfondimento di problemi concernenti i processi di trasformazione dell'economia, delle relazioni sindacali e industriali, della società e delle istituzioni, mettendole a disposizione della società emiliano-romagnola stessa.

Potrà svolgere attività anche su incarico di privati, terzi ed istituzioni.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti potrà:

- a) svolgere attività di ricerca, documentazione, archiviazione ed elaborazione di dati, anche in collaborazione con associazioni, enti, istituti, università, singoli studiosi;
- b) promuovere, anche in collaborazione con altre strutture e avvalendosi di consulenze esterne, studi e convegni, seminari, attività di formazione, incontri e ogni altra iniziativa scientifica e culturale idonea a realizzare le finalità statutarie;
- c) promuovere attività editoriali e pubblicazioni in qualsiasi forma, atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche, atti di convegni e seminari da esso organizzati e ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;

per Carlo
Aperti


d) svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3 - L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella ricerca e diffusione della cultura economica e non solo, di cui alle lettere d, f dell'art. 5 del DLgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo secondo il principio di democraticità, l'Assemblea.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art. 6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro i tempi stabiliti sempre dal medesimo Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla delibera.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) L'organo di controllo

ASSEMBLEE

Art. 11 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

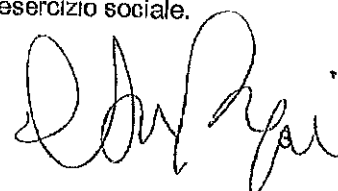
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purchè siano identificabili gli intervenuti.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e inoltre quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 13 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

Sono ammesse due delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza.

E' consentito l'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 17 – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato oppure provvede a ridurre il numero dei consiglieri.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

PRESIDENTE

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

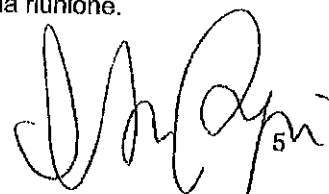
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.


5

Quelli
Non

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 19 - Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI

Art. 20 - Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VIII

PATRIMONIO E BILANCIO D'ESERCIZIO

PATRIMONIO

Art. 21- Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO IX

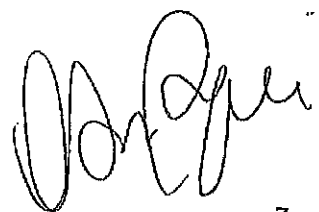
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

TITOLO X

NORME FINALI



CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 24 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione o validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardi cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria. Clascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

REGOLAMENTO

Art. 25 – Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti nello spirito del presente statuto, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

NORME DI RINVIO

Quindi
Mars

Art. 26 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Giulio Perini

Donatella

